



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 27 giugno 2023 da [redacted] C.F.

[redacted] proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale [redacted]

con sede legale in [redacted] con il quale è stato proposto un concordato minore in continuità indiretta ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

rilevato che la domanda, non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l’ausilio del Gestore della Crisi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Gionata Bartolini e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all’art. 76, II e III comma, CCI;

dato atto che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione indicata all’art. 75 CCI;

preso atto dei chiarimenti ed integrazioni acquisite dalla debitrice a seguito di richiesta del Tribunale;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI;

atteso che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all’art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto la società debitrice, “impresa minore”, dalla documentazione contabile prodotta, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali;

rilevato che non paiono ricorrere, allo stato, le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCI;

osservato che la proposta di concordato è stata presentata da una debitrice che intende proseguire l’attività di impresa, se pur in forma indiretta, come previsto dall’art. 74, I comma, CCI, e che pone a disposizione dei creditori l’incasso dei canoni di locazione derivanti dal contratto di affitto d’azienda triennale sottoscritto con la [redacted] S.r.l.; il pagamento da parte della società affittuaria del magazzino prelevato a consumo; il corrispettivo per la vendita dell’azienda oggetto di contratto di affitto ai valori di stima) come da perizia estimativa prodotta agli atti), nonché apporto di finanza esterna da corrispondersi a fine piano;

ritenuto quindi che possa essere disposta l’apertura della procedura, sottoponendo al voto dei creditori la domanda proposta e la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

tenuto conto che la ricorrente ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 78, II comma, CCI) – può, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché di sequestri conservativi e di acquisto di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78, II comma, lett. d);

ritenuto che, come richiesto dalla ricorrente, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva;

rilevato che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice ex art. 78, V comma, CCI, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori;

osservato che la norma citata introduce una clausola generale, richiedendo l'autorizzazione per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

dato atto che - eventuali istanze dirette ad ottenere, nelle more del giudizio di omologazione, l'autorizzazione ex art. 78, V comma, CCI - dovranno essere accompagnate da specifica relazione e parere dei Gestori della Crisi;

ritenuto che non sussistano le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma IIbis, CCI, dovendosi escludere – come ritenuto anche dalla ricorrente – che nella fattispecie, essendo l'azienda in affitto da epoca antecedente alla presentazione della domanda, ricorrano particolari esigenze di vigilanza e, contestualmente, dandosi atto che allo stato non sono state sospese procedure esecutive individuali (non risultandone la pendenza);

visto l'art. 78 CCI;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di concordato minore dell'impresa individuale ,
2. dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione particolareggiata dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. Dispone che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dalla ricorrente in via subordinata e le eventuali contestazioni;

- l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata in via subordinata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, III comma, CCI);
4. Dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente fino a quando il provvedimento di omologa non diventi definitivo;
 5. Dispone che l'OCC – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
 - a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltrare di osservazioni);
 6. Si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
 7. Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Bologna, 17 ottobre 2023

Il Giudice
Antonella Rimondini